



RISORSE STABILI

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 1		NOTE	2018	2019	
1	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative . Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	IMPOR TO DEL 2017 CERTIFICATO DALL'ORGANO DI REVISIONE, COMPRENSIVO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE	L'importo è al netto della Decurtazione consolidata quadriennio 2011/2014 (art. 9, co.2bis, D.L 78/2010) pari ad € 83.885,29	801.870,75	801.870,75
2	A DEDURRE DALL'IMPOR TO DI CUI SOPRA le risorse che gli enti dotati della qualifica dirigenziale hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	RISORSE PER LE P.O. DESTINATE NEL 2017 - destinate anche se non completamente spese		105.000,00	105.000,00
Totale (1-2)			696.870,75	696.870,75	

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 2					
L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:					
3	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016	€ 83,20 x 208 dipendenti a T.Indeterm e 151 a T.Determinato al 31/12/2015	-	29.868,80
4	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	finanziate dal rinnovo contrattuale, quindi oltre tetto 2016		35.008,97	35.008,97
5	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	Non è maggior spesa		6.560,58	15.225,34
6	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	residuale	art. 2, co.3:.....trattamenti economici piu' favorevoli ...sono riassorbitie i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva	2.894,84	2.894,84
7	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	il computo non è legato a ultimo decentrato stipulato prima del trasferimento, fatta eccezione per le Unioni; VA OLTRE TETTO, PERCHE' L'ENTE CHE CEDE ABBATTE IL SUO FONDO DI PARI IMPOR TO; TOTALE CONSOLIDATO INVARIATO	ATTENZIONE: per le Unioni vedi 70-sexies commi 3 e 4: nel comma 3 si lega a ultimo decentrato, ma comma 4 permette diversi accordi tra Unione ed Ente aderente alla stessa	-	-

8	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	non per i comuni	non per i comuni	-	-
9	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario , ad invarianza complessiva di risorse stanziati; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	non è maggior spesa, ma spostamento ad altro titolo; quindi oltre tetto 2016	scelta discrezionale; verificare le medie dello straordinario pagatone gli ultimi anni (ades.: triennio 2015-2017)	-	-
10	h) delle risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). (<i>in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</i>)	norma anacronistica	Ipotetico	-	-

TOTALE FONDO STABILE

A	(1-2)+3+4+5+6+7+8+9+10 TOTALE RISORSE STABILI	741.335,14	779.868,70
A1	A - (1-2) TOTALE RISORSE STABILI EXTRA TETTO	44.464,39	82.997,95
A2	(A-A1) TOTALE RISORSE STABILI NEL TETTO	696.870,75	696.870,75

RISORSE VARIABILI

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 3					
Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:					
11	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	Sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati	Sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati	-	-
12	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;	oltre fondo	piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa	-	-
13	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	oltre fondo	incentivi codice appalti*	70.000,00	70.000,00
14		oltre fondo	avvocatura*	20.000,00	40.000,00
15		oltre fondo	altro (Home CARE)*	35.223,00	35.223,00
16		oltre fondo	altro (Indennità di Comparto LSU Ministero)*	5.142,82	-
17	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	oltre fondo	il 2019 sarà alimentato dopo la fine del 2018, in relazione ai cessati 2018	3.708,87	1.708,92
18	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	oltre fondo	VERIFICARE ogni anno	-	-
19	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000 , con i vincoli di destinazione ivi indicati;	oltre fondo	messi notificatori/VERIFICARE ogni anno	-	-
20	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	no Comune di Sciacca	no Comune di Sciacca	-	-
21	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 4;	(aumento max 1,2%) già art. 15, comma 2, CCNL 1999	VERIFICARE ogni anno	-	-
22	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziati dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);	già art. 15, comma 5, CCNL 1999, compreso 208 CdS per i soli incentivi monetari;	OBIETTIVI STRATEGICI	78.740,00	28.500,00
23	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziati in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 , a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	regioni e altri enti solo dopo prima attuazione	regioni e altri enti solo dopo prima attuazione	-	-

24	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e) ; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	no Comune di Sciacca	IN QUESTO SCHEMA, IN ATTESA DI EVENTUALI DIVERSE INTERPRETAZIONI, LA PARTE VARIABILE VIENE STANZIATA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, CON IL PRO-QUOTA DALL'ENTE DI PROVENIENZA, COME DA NORMA DEL CCNL QUI RIPORTATA	-	-
			DALL'ANNO SUCCESSIVO, IL FINANZIAMENTO VIENE STABILITO DAL NUOVO ENTE CON NUOVE MOTIVAZIONI SULLE ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE VARIABILE, MA CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL VARIABILE NELL'ENTE DI PROVENIENZA	-	-

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 4

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. IPOTETICO	vedi sopra, comma 3, let. h)
---	------------------------------

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 5

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:	
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; IPOTETICO	vedi sopra, comma 2, let. h)
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) (<i>incentivi monetari - proventi CDS</i>) OBIETTIVI STRATEGICI	vedi sopra, comma 3, let. i)

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 6

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale . In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge , che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 7

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017. (<i>complessivamente non superiore al fondo 2016</i>)	vedi oltre, alla voce art. 15, comma 7
---	--

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 8

26	8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.	no SICILIA per ADESSO	no Comune di Sciacca	-	-

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 9

27	9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del d. lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	no SICILIA per ADESSO	no Comune di Sciacca	-	-

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 10

28	10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti , possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d.lgs. n. 219/2016.	solo CCIAA	no Comune di Sciacca	-	-

art.67 ccnl 21.05.2018 comma 11

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.	art. 4, commi 1,2 e 3, DL n. 16/2014	Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate.
--	--------------------------------------	---

art.15 ccnl 21.05.2018 comma 7

29	7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.	oltre tetto nuovo fondo, ferma riduzione P.O. nell'anno	Importo P.O. 2017= 105.000,00 (consolidato ai sensi dell'art.67, co.1)	44.870,00	-
----	--	---	--	-----------	---

art. 68, comma 1, ultimo periodo

30	... Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti , nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	oltre fondo	riportare sul 2018 eventuali risorse stabili residue del 2017; il 2019 si inserisce in automatico dal foglio "Utilizzo"	9.593,62	65.063,14
----	--	-------------	---	----------	------------------

TOTALE FONDO



B = (da 11 a 30)	TOTALE RISORSE VARIABILI	267.278,31	240.495,06
	di cui:		
B1 = (12+13+14+15+16+17+18+19+24+25+29+30)	TOTALE RISORSE VARIABILI EXTRA TETTO	58.172,49	66.772,06
B2 = (13+14+15+16)	TOTALE RISORSE VARIABILI VINCOLATE A SPECIF. DISP. DI LEGGE EXTRA TETTO	130.365,82	145.223,00
B3 = (B-(B1+B2))	TOTALE RISORSE VARIABILI NEL TETTO	78.740,00	28.500,00

riepilogo complessivo:

c = A + B	TOTALE FONDO	1.008.613,45	1.020.363,76
c1 = A1 + B1 + B2	TOTALE FONDO EXTRA TETTO	233.002,70	294.993,01
c3 = A2 + B3	TOTALE FONDO NEL TETTO	775.610,75	725.370,75

	2017	2018
Fondo Anno Preced.	911.659,25	775.610,75
P.O. (consolidate 31.12.2017)	105.000,00	
TETTO FONDO Anno Preced. AL NETTO	806.659,25	775.610,75
DIFFERENZA RISPETTO AL TETTO Anno Preced.	- 31.048,50	50.240,00
Riduzione IPOTETICA ex co.2, art.33, DL 34/2019 (non necessaria - fondo già in riduzione rispetto al 2018)		27.318,98

	2016	2017
Fondo 2016	880.616,73	880.616,73
P.O. 2016	105.000,00	105.000,00
TETTO FONDO 2016 AL NETTO DELLE P.O.	775.616,73	775.616,73
art.23, co.2, D.Lgs.75/2017 - SBILANCIO RISPETTO AL TETTO 2016	- 5,98	50.245,98

Straordinario 136.276,20 **136.276,20**

TOTALE GENERALE 1.144.889,65 **1.156.639,96**

* comprensivi di oneri riflessi ed IRAP a carico del dipendente (L.350/03, art.3,co.30 - L.266/05,art.1,co.208 - art.93,co.7-ter,D.Lgs.163/06)
 somma a cui aggiungere gli oneri riflessi ed IRAP 130.365,82 145.223,00
 1.014.523,83 1.011.416,96